

***CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI,  
PREVISTI DAL REGOLAMENTO REMIT, DI PUBBLICAZIONE  
DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE***

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**MERCATO DI INCIDENZA: ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE**

Il presente documento contiene osservazioni di carattere generale e proposte di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (OLT) in relazione al documento per la consultazione illustrante i “*Criteri e modalità di applicazione degli obblighi, previsti dal Regolamento REMIT, di pubblicazione delle informazioni privilegiate*” pubblicato il 13 marzo 2014. Per semplicità e rapidità di esposizione la nota si sofferma sugli aspetti in relazione ai quali la scrivente ritiene opportuno sollevare un diverso punto di vista senza entrare nel dettaglio delle osservazioni puntuali sollevate dall’Autorità.

La scrivente accoglie favorevolmente l’iniziativa di codesta Autorità di avviare una consultazione sulle misure per l’efficace applicazione delle nuove disposizioni del REMIT, ritenendo che il confronto tra operatori e le autorità di regolazione possa essere utile alla definizione di una prassi comune, soprattutto a livello europeo, per l’ottemperamento a tale obbligo.

Proprio nell’ottica di uniformare il più possibile le definizioni utilizzate, anche sul piano comunitario, la scrivente ritiene che in relazione alla definizione stessa di “*operatore di mercato*”, così come rappresentata all’articolo 2.13 del DCO in oggetto, debba essere fatta da codesta Autorità maggior chiarezza anche in considerazione di quanto già definito nell’articolo 3.4 della “*Guidance*

*on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale Energy market integrity and transparency”* pubblicato il 29 ottobre 2013 dall’ACER.<sup>1</sup> In base a tale definizione infatti non appare chiaro se gli obblighi e disposizioni del REMIT possano applicarsi anche ad un operatore di un terminale di rigassificazione.

L’altro tema sul quale OLT ritiene importante esprimere il proprio punto di vista, è quello concernente le soglie indicative ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate. La scrivente, infatti, ritiene che una soglia significativa possa essere identificata nel quantitativo giornaliero avente un effetto rilevante sulla formazione del prezzo sul mercato del bilanciamento. Tale soglia sarebbe da applicarsi a ciascun Punto di Entry della rete nazionale dei gasdotti.

Infine, per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, tra le opzioni prospettate dal codesta rispettabile Autorità, OLT esprime la propria preferenza indifferentemente per l’opzione B o C. In entrambi i casi infatti, l’operatore di mercato, inviando l’informazione ad un soggetto terzo (TSO o GME) ottempererà all’obbligo, lasciando in capo al gestore della piattaforma la responsabilità della pubblicazione dell’informazione privilegiata. L’opzione A, anche se di più facile ed immediata applicazione, sconta un’eccessiva frammentarietà in relazione alla disponibilità delle informazioni rilevanti.

---

<sup>1</sup> Infatti, ACER stabilisce che : *“In the light of the Agency’s understanding of the notions of wholesale energy market and wholesale energy products, the Agency currently considers at least the following persons to be market participants under REMIT if entering into transactions, including orders to trade, in one or more wholesale energy markets: (...)*  
*- LNG system operators (LSOs) in the meaning of Article 2(12) of Directive 2009/73/EC”*